



STUDIO ASSOCIATO PANNISCO

DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO

CONSULENZA DEL LAVORO

DOTT. PASQUALINO PANNISCO
Consulente del lavoro
Revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO
Consulente del lavoro

DOTT.SSA MARIA ELENA CRESPIAN
Abilitata Consulente del lavoro

Treviso, 3 gennaio 2018

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare N. 2 - 2018

OGGETTO: INCENTIVI PER L'OCCUPAZIONE

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

La suddetta legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

INCENTIVO STRUTTURALE ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE

I commi da 100 a 107 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 disciplinano un nuovo incentivo all'occupazione, per un periodo massimo di **trentasei mesi**, destinato ai **datori di lavoro privati** che, a partire **dal 1° gennaio 2018**, assumono, con **contratto di lavoro a tempo indeterminato** a tutele crescenti, soggetti con **età inferiore a 30 anni** che **non siano mai stati occupati a tempo indeterminato** con il medesimo o con altri datori di lavoro. Viene espressamente previsto che eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell'incentivo.

Limitatamente alle **assunzioni** effettuate entro il **31 dicembre 2018**, l'esonero spetta per le assunzioni di lavoratori che **non** abbiano compiuto i **35 anni di età**, a parità delle altre condizioni.

L'incentivo si sostanzia:

- nell'**esonero** dal versamento del **50%** dei **contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro,
- per un periodo **massimo** di **36 mesi**,
- nel **limite** di **3.000 euro annui**, riparametrati e applicati su base mensile.

Sono **esclusi** dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all'INAIL.

Qualora il lavoratore sia stato assunto fruendo parzialmente dell'incentivo in esame, e successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, quest'ultimo potrà fruire dell'incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione. L'incentivo, in questo, caso, spetta anche per i lavoratori assunti dopo il compimento del 30° anno di età, per i periodi residui rispetto ai 36 mesi totali di esonero contributivo.



Oltre ai criteri generali per la fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015, l'incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero, ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell'esonero, entro i 6 mesi dall'assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la **perdita dell'incentivo** stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruite. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.

L'esonero contributivo in parola trova applicazione anche:

- in caso di **prosecuzione** a tempo indeterminato, **successiva al 31 dicembre 2017**, di un **contratto di apprendistato**, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui all'articolo 47, comma 7 del D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;
- nel caso di **trasformazione**, a decorrere dal **1° gennaio 2018**, di un **contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato**, fermo restando il requisito dell'età anagrafica al momento della trasformazione.

L'incentivo **non** trova **applicazione**, invece, per i **datori di lavoro domestico** e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall'ordinamento.

Assunzione di studenti

Il comma 108 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede l'**esonero totale** dai **contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi e premi dovuti all'INAIL e fermi restando i limiti annui e l'età anagrafica dei lavoratori, per le **assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato** a tutele crescenti, **entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio**, di • **studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro** per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;

• **studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di **apprendistato di alta formazione e ricerca**.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Associato Pannisco